

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi - Organismo di Volontariato (*breviter*, A.N.Gi.V.), CF. 95051430130, con sede in BIELLA, Via Gersen, 11, nella persona di Carta Bruno, che interviene nella stipula della presente Convenzione nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione;

E

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata "F.I.S.E.") PEC segreteria@pec.fise.it

PREMESSO CHE:

- L'Associazione Nazionale Giacche Verdi - Organismo di Volontariato è Associazione di Protezione civile ed Ambiente e Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Organismo di Volontariato), composta principalmente da Volontari a cavallo. Opera nel rispetto della Legge 266/91 e della Legge 349/86 nella Protezione civile e Ambientale, nella tutela dei Diritti Civili, con finalità di solidarietà sociale, impegnandosi ad osservare quanto disposto e previsto dall'Art. 10 D. Lgs. 460/97;
 - L'Associazione Nazionale Giacche Verdi - Organismo di Volontariato ha tra i propri scopi in particolare:
 - la diffusione dell'impiego del cavallo come supporto nella protezione civile e ambientale;
 - istruire i propri Soci affinché individualmente o in gruppi organizzati, possano affiancarsi ai servizi di protezione civile e ambientale al fine di prevenire calamità e portare soccorso alle popolazioni in caso di disastri, ricercare e soccorrere persone disperse;
 - ospita e si prende cura dei cavalli periodicamente assegnati dall'Autorità Giudiziaria dopo esser stati recuperati nel corso delle operazioni di sequestro, ma anche dei cavalli e/o altri animali provenienti da situazioni di maltrattamento e/o a giunti a fine carriera;
 - L'Associazione Nazionale Giacche Verdi - Organismo di Volontariato può inoltre: organizzare lezioni di equitazione, visite, escursioni per studenti della scuola dell'obbligo, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura e degli animali con particolare riferimento al cavallo; organizzare raduni, attività non competitive, corsi teorico-pratici di equitazione al fine di preparare chiunque ne abbia fatto interesse all'impiego del cavallo in scopi di solidarietà sociale; organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico; organizzare corsi di formazione tecnico-professionale per i propri Soci inerenti gli scopi sociali.
- la F.I.S.E. è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI come previsto dallo Statuto, nonché da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del

Carta Bruno

CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

- la F.I.S.E. è membro fondatore del CONI ed è affiliata alla Fédération équestre Internationale (FEI), alla European Equestrian Federation (EEF), alla Federazione Horseball (FIHB), alla Federation of Horses in Education and Therapy International (HETI) alla International Group for Equestrian Qualification (IGEQ), alla International Mounted Games Association (IMGA) e alla Federation of International Polo (FIP).;

- La FISE promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre ed è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi internazionali suddetti per la disciplina sportiva dell'equitazione e persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute,

CONSIDERATO CHE:

- L'Associazione Nazionale Giacche Verdi - Organismo di Volontariato e FISE hanno intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione improntato a finalità condivise, attraverso plurime progettualità volte a promuovere la pratica amatoriale degli Sport Equestri;

Le Parti intendono formalizzare tale collaborazione.

Tutto ciò premesso e considerato

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 - OGGETTO

Le Parti sono interessate a promuovere una collaborazione per lo svolgimento di attività di reciproco interesse nell'ambito dell'avviamento e promozione degli Sport Equestri su tutto il territorio nazionale con iniziative congiunte.

Le parti sono, inoltre, interessate a promuovere la partecipazione ad eventi ed in generale realizzazione di attività rientranti tra le finalità istituzionali di FISE e l'A.N.Gi.V. con particolare riferimento alla collaborazione attraverso la valorizzazione e riqualificazione delle ippovie, con relativa mappatura e salvaguardia del territorio.

Inoltre, l'A.N.Gi.V. potrà presenziare agli Eventi Istituzionali Federali sia in veste rappresentativa ed informativa che per collaborazione e contributo alla sicurezza della Manifestazione. La collaborazione avverrà senza alcun fine di lucro, senza alcun onere di spesa aggiuntivo e nell'ambito delle proprie attività



istituzionali. Le modalità operative e organizzative per la realizzazione delle iniziative sopra indicate saranno stabilite di volta in volta d'intesa tra le Parti.

ART. 3 - STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Le modalità e i termini sulla base dei quali verranno attuate le iniziative comuni e stabiliti i rapporti di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, saranno oggetto di specifici accordi operativi scritti, anche qualora tali rapporti non abbiano carattere oneroso.

ART. 4 - RISORSE

Il presente Protocollo non ha carattere oneroso.

La realizzazione delle attività di cui al precedente Articolo 2 non prevede oneri reciproci di natura economica e non possono in alcun caso essere posti a carico dell'altra Parte i costi derivanti da specifici progetti ed eventi necessari all'esecuzione del presente Protocollo.

Parimenti dicasi per eventuali costi vivi necessari alla realizzazione di materiali promozionali, che saranno sostenuti da ciascuna Parte per quanto di propria pertinenza, salvo diverso accordo scritto.

ART. 5 - UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI

La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni) se non previo specifico accordo scritto.

ART. 6 - DURATA


Il presente accordo è valido fino al 31-12-2024 ed è suscettibile di recesso da ognuna delle parti con preavviso scritto di 30 giorni. E' escluso il tacito rinnovo.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A.N.Gi.V. si obbliga a mantenere riservata qualsivoglia notizia, riguardante l'organizzazione dell'Evento, della quale dovesse giungere a conoscenza in conseguenza della sottoscrizione del presente Protocollo.

Ciascuna Parte si obbliga a non formulare pubblicamente dichiarazioni, neppure attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, o comunque a non adottare comportamenti che possano recare nocumento al prestigio dell'altra Parte, dei suoi rappresentanti. L'inadempimento di ciascuna delle Parti all'obbligo di non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, dichiarazioni o comunque a non adottare comportamenti che possano recare nocumento al prestigio dell'altra Parte, dei suoi rappresentanti o dell'Evento è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà alla Parte adempiente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UR 679/16, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel più attento e scrupoloso rispetto delle previsioni del predetto Regolamento, con modalità automatizzate e non, che assicurino la protezione dei dati dalla sottrazione, l'illegittima divulgazione, la perdita o accettazione e per finalità non eccedenti quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto medesimo o al rispetto di obblighi imposti dalla legge.



ART. 8 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS 231/2001

A.N.Gi.V. dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FISE conforma la propria organizzazione e attività.

A.N.Gi.V. dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Art. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Roma

Fatto, letto e sottoscritto a Verona il 10 novembre 2023

Per le Giacche Verdi



Per la FISE

